

CONVENZIONE TRA IL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE E IL COMUNE DI MERATE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 10 DELLA L.R. 17 NOVEMBRE 2016, n. 28 "RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOMBARDO DI GESTIONE E TUTELA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE E DELLE ALTRE FORME DI TUTELA PRESENTI SUL TERRITORIO"

BOZZA IN ESAME

TRA

L'Ente di gestione del Parco Regionale di Montecchia e della Valle del Curone, C.F. 94003030130, con sede legale in Montecchia (Lc), Cascina Butto n. 1, in seguito individuato come Ente Parco, rappresentato dal Presidente, sig. Marco Molgora , domiciliato per la carica presso la sede del Parco;

e

Il Comune di Merate, C.F. 00703920132 con sede legale in Merate (Lc), P.za degli Eroi n. 3, in seguito individuato come Comune di Merate, rappresentato dal Sindaco, sig. Massimo Augusto Panzeri, domiciliato per la carica presso la sede comunale,

PREMESSO CHE:

- La Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" disciplina per le aree protette lombarde diversi regimi di tutela, tra cui:
 1. I parchi regionali, istituiti con legge regionale: zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;
 2. Le riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi;
- La Regione Lombardia, con Legge Regionale 17 novembre 2016 , n. 28 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio", ha inteso, nell'ambito della complessiva riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, attraverso l'aggregazione dei soggetti gestori e l'integrazione dei diversi strumenti di pianificazione e gestione, così da semplificare il rapporto con i residenti e gli operatori e incrementare le capacità e le potenzialità dei servizi (art. 1, lett. a);
- Ai sensi della citata Legge Regionale n. 28/16, con il termine integrazione si intende "l'integrazione delle riserve naturali, dei monumenti naturali nel parco di riferimento, anche senza continuità territoriale, a seguito di subentro dello stesso parco nella gestione delle riserve naturali, dei monumenti naturali nel medesimo ambito territoriale ecosistemico, con conseguente estinzione dei precedenti enti gestori, ove appositamente istituiti" (art. 2, h);
- In particolare, l'art. 3 della citata legge dispone che, in caso di integrazione nei parchi delle riserve naturali e dei monumenti naturali, gli enti gestori stipulano, entro quattro mesi dalla data di

individuazione degli ambiti, una o più convenzioni con l'ente gestore del parco di riferimento per ciascun ambito;

- Ai sensi dell'art. 3, comma 10, della L.R. n. 28/2016, le convenzioni per l'integrazione delle aree protette prevedono i seguenti contenuti minimi:
 - a) ricognizione di tutti i rapporti compresi quelli patrimoniali ed economico-finanziari connessi all'integrazione;
 - b) individuazione del personale preposto anche non in via esclusiva allo svolgimento delle funzioni gestionali;
 - c) individuazione dei beni immobili e mobili di proprietà o in utilizzo della riserva naturale, del monumento naturale, definendo quelli da trasferire o da dare in uso al nuovo ente gestore in quanto funzionali a garantire la tutela dell'area;
 - d) definizione delle modalità di rapporto tra il soggetto gestore della riserva, del monumento naturale e il soggetto gestore del parco di riferimento per l'ambito, nelle more della definizione del percorso di integrazione e in prospettiva del medesimo;
 - e) regolazione dei rapporti finanziari relativi alle risorse da stanziare per assicurare la gestione dell'area interessata (comma 10);

Inoltre, ai sensi del comma 11, le convenzioni possono prevedere il riconoscimento di forme di gestione associate di aree protette preesistenti alla presente legge, che posseggono comprovate e qualificate competenze strutturate in ambito organizzativo al fine di conservare la continuità delle funzioni

- Le convenzioni hanno durata sino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali conseguenti ai progetti di riorganizzazione dei parchi all'interno degli Ambiti Territoriali Ecosistemici (art. 3, comma 12);
- Ai sensi dell'art. 4 comma 1, della L.R. 28/2016, i siti di Rete Natura 2000 sono gestiti dal Parco di riferimento di ciascun ambito territoriale ecosistemico; a tal fine, gli enti gestori dei siti effettuano una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi connessi alla gestione, predispongono una relazione di regolazione dei rapporti e concordano con il parco di riferimento le modalità di subentro;
- Sulla scorta di quanto sopra, e a seguito degli opportuni approfondimenti e delle consultazioni effettuate, l'Ente di gestione del Parco di Montevicchia e della Valle del Curone, istituito con L.R. n. 16/2007, ed il Comune di Merate, ente gestore della la Riserva naturale e ZCS Lago di Sartirana, istituita con deliberazione di Consiglio Regionale n. N. III/1802 DEL 15/11/1984, in ottemperanza alla L.R. 28/16, sono tenuti a stipulare una convenzione per avviare il processo di integrazione della Riserva naturale/ZCS del Lago di Sartirana nel Parco regionale di Montevicchia e Valle del Curone, destinata ad avere efficacia sino all'entrata in vigore della legge di ampliamento del perimetro del Parco di Montevicchia e della Valle del Curone a seguito della integrazione della Riserva Naturale e ZCS/SIC Lago di Sartirana;
- Il testo della presente convenzione è stato vagliato ed approvato dai seguenti organi deliberativi:
 - per il Parco: **deliberazione del Consiglio di Gestione n. __ del ____/2021;**
 - per il Comune di Merate: **deliberazione della Giunta Comunale n. __ del ____/2021;**

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate e rappresentate,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - RICHIAMO

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – FINALITÀ

A seguito del completamento del processo di integrazione della Riserva naturale/ZCS Lago di Sartirana (da qui in avanti "Riserva") nel Parco regionale di Montevicchia e Valle del Curone, l'Ente di gestione del Parco regionale subentrerà al Comune di Merate quale ente gestore, con assunzione dei compiti relativamente alle azioni gestionali e delle competenze in relazione alle procedure autorizzative.

La presente convenzione è finalizzata ad avviare l'integrazione della Riserva nel Parco, ai sensi dell'art. 3 e art. 4 della L.R. 28/16, nonché a perseguire un maggior valore aggiunto per la gestione della Riserva attraverso azioni complementari tra Riserva/ZCS e Parco in grado di supportare e migliorare la gestione e attraverso la ricerca di opportunità ed agevolazioni finanziarie e di sistema.

Art. 3 – RICOGNIZIONE DI TUTTI I RAPPORTI COMPRESI QUELLI PATRIMONIALI ED ECONOMICO-FINANZIARI CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE

Gli oneri di gestione della Riserva sono sostenuti dalle seguenti entrate (riferimento al bilancio 2019):

In parte corrente da:

1. Stato €. 0,00
2. Contributo regionale annuale di funzionamento (L.R. n. 86/83) €. 13.875,00
3. Provincia €. 0,00
4. Risorse del Comune destinate al funzionamento della Riserva: non quantificabile: il Comune interviene al bisogno con risorse proprie
5. Altre per:
 - attività e servizi dell'ente €. 0,00
 - sanzioni €. 50,00
 - da privati per progetti finalizzati €. 0,00
 - da soggetti diversi per spese generali e attività istituzionali €. 0,00
 - entrate diverse (rimborsi/interessi) €. 0,00 sponsorizzazioni € 0,00
 - erogazioni liberali €. 0,00

In parte capitale da

1. Stato €. 0,00
2. Regione €. 0,00
3. Provincia €. 0,00
4. Risorse del Comune: €. 60.000,00 (somma messa a disposizione per l'anno 2019)
5. altre €. 0,00

Nel 2019 sono state sostenute le seguenti spese di gestione

Personale:

- Personale di ruolo €. 11.000,00 (valore rendicontato a Regione Lombardia a giustificazione del contributo).
- Incarico Direzione €. 0,00

Organi istituzionali:

(indennità, rimborsi spese, revisore dei conti, altro) €. 0,00 non sono previste spese

Spese generali:

Manutenzione ordinaria e gestione immobili (es. affitti, comodati, pulizia, riscaldamento, utenze, assicurazioni, altro) e spese di funzionamento €. 3.000,00 (valore rendicontato a Regione Lombardia a giustificazione del contributo).

Manutenzioni

- Taglio erba annuale sul sentiero pedonale (appalto di manutenzione ordinaria verde pubblico, ed interventi sul patrimonio arboreo) €. 4.552,83

Con atto fascicolo n. 2592 repertorio n. 23686 del 13.05.1982 la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (fipsas) ha acquistato i diritti esclusivi di pesca sul lago di Sartirana come riconosciuto con decreto n. 799 1^a div. III del Prefetto della provincia di Como in data 29.01.1929 e in data 17.10.1930 dal Ministero Agricoltura e Foreste registrato alla Corte dei Conti il 13.12.1930 registro n. 9 M.A.F. n. 132 .

Art. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PREPOSTO ANCHE NON IN VIA ESCLUSIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI GESTIONALI

Presso il Comune di Merate non sono disponibili risorse di personale dedicate in via esclusiva alla gestione della Riserva, che è svolta dal Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia che al 31.12.2019 conta 9 addetti di cui 3 operai manutentivi.

Per quanto concerne le attività di sorveglianza, ad alcune Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Adda Nord è stato esteso il potere di accertamento anche all'area della Riserva, con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 25524 del 19/12/2002.

Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETÀ O IN UTILIZZO DELLA RISERVA NATURALE E DEFINIZIONE DI QUELLI DA TRASFERIRE O DA DARE IN USO AL NUOVO ENTE GESTORE IN QUANTO FUNZIONALI A GARANTIRE LA TUTELA DELL'AREA

BENI IMMOBILI

La superficie del lago di Sartirana è parte del demanio lacuale.
L'autorità demaniale è il Comune di Merate.

Nel territorio della Riserva il Comune di Merate è proprietario dei terreni così identificati catastalmente al catasto terreni

Comune: MERATE

Sezione: D (censuario di Sartirana)

Foglio: 9

Particelle 35, 41, 68, 211, 752, 753, 760, 1154, 1157, 1158.

Inoltre, è proprietario di una passerella in legno di circa 60 m con annesso capanno di osservazione ornitologica in legno.

In adiacenza dell'area della Riserva il Comune di Merate è proprietario di un immobile in legno di circa 50 mq utilizzata come base logistica della riserva che insiste sul mappale n. 2923 fg. 9 c.c. di Sartirana.

BENI MOBILI

a) di proprietà della Riserva: arredo urbano vario (tavoli, panchine, cestini, passerelle sul sentiero pedonale).

b) in utilizzo alla Riserva: una piccola imbarcazione in vetroresina.

Il Comune di Merate mantiene la titolarità degli immobili descritti al precedente art. 4, che saranno messi a disposizione dell'Ente Parco, con modalità da definire, per l'esecuzione delle attività gestionali e di riqualificazione finalizzate alla valorizzazione dei valori naturalistici della Riserva.

Art. 6 – RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI E DELLE ATTIVITA' IN CORSO

- E' stato affidato fino al 2022 l'appalto di MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO, ED INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO che prevede n. 8 tagli all'anno del sentiero pedonale all'interno della Riserva.
- E' stata consegnata lo studio "VALUTAZIONE DELLO STATO DI QUALITA' DEI SEDIMENTI DEL LAGO DI SARTIRANA" commissionato all'idrobiologo Dott. Negri Alberto che comprende la progettazione preliminare e la valutazione di incidenza di un intervento mirato sulla rimozione dei sedimenti al fine del miglioramento delle qualità delle acque.
- E' stato affidato alla società Idrogea Servizi Srl la redazione del nuovo piano integrato di gestione della Riserva.
- Sono in fase di completamento gli interventi del progetto Capitale Naturale del Monte di Brianza, cofinanziato da Fondazione CARIPLO.
- E' stata presentata richiesta di finanziamento al Bando "Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità – Life Gestire 2020".
- E' stata presentata richiesta di finanziamento al Bando Regionale "Manutenzione straordinaria Riserve Naturali 2020".

Art. 7 - REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI RELATIVI ALLE RISORSE DA STANZIARE PER ASSICURARE LA GESTIONE DELLA RISERVA

Il Comune di Merate e l'Ente Parco prendono atto che a seguito del completamento del processo di integrazione il contributo ordinario di parte corrente di Regione Lombardia sarà assegnato all'Ente Parco.

Il Comune di Merate manterrà la gestione diretta delle attività manutentive attualmente in essere, contrattualizzate con terze parti, sino al termine dei relativi contratti.

A seguito del completamento del processo di integrazione, non si prevedono risorse da stanziare da parte del Comune di Merate per assicurare la gestione della Riserva ulteriori a quelle relative agli interventi già in corso.

Art. 8 – DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE TRA LA RISERVA E IL PARCO NELLE MORE DI DEFINIZIONE DEL PERCORSO DI INTEGRAZIONE

Il Comune di Merate e l'Ente Parco intendono avvalersi di quanto consentito dal comma 11 dell'art.3 della l.r.28/2016, circa l'attuazione, nelle more del completamento del processo di integrazione, di forme di gestione associata della Riserva.

Nelle more di definizione del percorso di integrazione il Comune di Merate continua quindi a svolgere le funzioni ad esso attribuite secondo le leggi vigenti.

Il Comune e l'Ente Parco reciprocamente si impegnano per una progressiva condivisione nella realizzazione delle attività.

In particolare, l'Ente Parco si impegna a supportare il Comune per lo svolgimento delle seguenti attività specifiche:

1. attività di educazione ambientale;
2. attività di progettazione per partecipazione a bandi;
3. attività di valorizzazione dell'area;
4. interventi di riqualificazione e conservazione;
5. gestione tecnica in materia forestale, in relazione alle competenze affidate all'Ente gestore della riserva ai sensi della l.r.31/2008.

L'Ente Parco, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, provvederà ad attivare gli accordi convenzionali con la Provincia di Lecco per effettuare le attività di sorveglianza con le proprie GEV, entro sessanta giorni dalla stipula della presente convenzione.

Le modalità di attuazione delle azioni di cui sopra saranno definite nell'ambito di incontri periodici di programmazione fra i due enti, ordinariamente con cadenza trimestrale.

Nell'ambito di tali incontri il Comune di Merate presenterà all'Ente Parco il quadro delle iniziative in corso e illustrerà le eventuali criticità riscontrate. L'ente Parco, previo parere favorevole del Comune di Merate, si farà carico di espletare le attività di gestione ordinarie e straordinarie secondo quanto indicato nel redigendo Piano di gestione della Riserva, la cui adozione avverrà a fine giugno 2021 e che costituisce il presupposto per la programmazione delle attività e per la definizione delle priorità.

Il Comune di Merate trasferisce all'Ente Parco le risorse necessarie per far fronte ai costi delle attività nella Riserva eventualmente affidate all'Ente Parco, sia in parte corrente che in parte capitale, derivanti da trasferimento regionale.

Tutte le spese derivanti relative alla gestione della Riserva sono riportate nel bilancio del Parco mediante l'istituzione di capitoli di entrata e di spesa dedicati.

Ulteriori impegni rispetto agli stanziamenti iniziali dovranno essere concordati tra il Parco e la Riserva e dovranno essere subordinati a specifiche variazioni sia delle entrate che delle spese, in modo da garantire il mantenimento del pareggio finanziario.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, relativi all'ambito lacustre, con espresso riferimento alle attività di rimozione del sedimento e della realizzazione di eventuali immissari artificiali, si concorda di mantenere tali progettualità in capo al Comune di Merate.

Art.9 – DURATA

La presente convenzione è efficace sino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di riorganizzazione dei parchi regionali (ex art. 3, comma 12 L.R. 28/16).

Letto, confermato e sottoscritto.